



Atto Camera: 3083

"Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

NOTA INTERPRETATIVA

**Sulla riformulazione dell'art. 2, comma 10,
in materia riallineamento dei mandati provinciali**

Roma, 24 settembre 2026

Durante l'esame alla Camera dei Deputati del disegno di legge AC 3083 di conversione del DL 7 agosto 2026, n. 144, recante "*Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*", è stata approvata dalle Commissioni competenti (V e VII) la seguente riformulazione dell'articolo 2, comma 10, sul riallineamento dei mandati dei consigli provinciali e dei presidenti di provincia.

La riformulazione è stata condivisa dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione e tiene conto delle diverse proposte emendative presentate.

«10. In attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificità, nonché il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite, al fine del riallineamento dei relativi mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti; ferma restando l'applicabilità dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la durata del mandato dei presidenti di provincia in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La disposizione di cui al primo periodo relativa alla proroga della durata dei consigli provinciali non si applica, limitatamente al rinnovo dei consigli provinciali da effettuarsi entro il 31 dicembre 2026, alle province nelle quali il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le province di cui al secondo periodo restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. I consigli provinciali rinnovati ai sensi del secondo e terzo periodo restano in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. Le disposizioni del presente comma non comportano l'interruzione del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.»

La disposizione riformulata ha un carattere provvisorio, *“in attesa di una revisione organica dell'ordinamento delle province che preveda l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale, l'individuazione, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle funzioni fondamentali e di ulteriori funzioni delle province, considerandone e valorizzandone le specificità, nonché il riordino del sistema di finanziamento delle province medesime al fine di assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni ad esse attribuite”*.

La norma prevede, al fine del riallineamento dei mandati:

- la proroga della durata del mandato dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei presidenti, nel caso in cui il mandato dei consigli cessi prima di quello dei presidenti. **Questa disposizione si applica a 51 province delle regioni a statuto ordinario;**
- la proroga della durata del mandato dei presidenti di provincia in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli provinciali, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (per cui il presidente di provincia decade se perde la carica di sindaco nel suo comune). Questa disposizione si applica alle seguenti **12 province: Barletta Andria Trani, Campobasso, Catanzaro, Foggia, Frosinone, Isernia, Monza Brianza, Pistoia, Potenza, Teramo, Verona, Vibo Valentia.**
- La proroga della durata dei consigli provinciali non si applica ai consigli provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2026, nelle **13 province** in cui il presidente sia stato eletto, nel medesimo anno, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto: **Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Biella, Fermo, Forlì-Cesena, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Pesaro-Urbino, Rovigo, Treviso.** In queste province restano fermi i termini per il rinnovo dei consigli provinciali previsti dalla normativa vigente e si dovranno svolgere le elezioni del consiglio provinciale in forma separata entro la fine dell'anno 2026. I consigli provinciali rinnovati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia.

La disposizione riformulata conferma che la nuova disciplina non comporta in alcun caso l'interruzione anticipata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.

Si evidenzia, infine, che la norma non prevede una modifica della legge 56/14 che allinei a regime a quattro anni la durata dei mandati dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, come era stato proposto dall'UPI.